

STATUTO

STEFANI SPORT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVENTA VICENTINA VI VIA
FONTANA 42

Numero REA: VI - 306390

Codice fiscale: 03196950244

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ESENTE BOLLO A' SENSI ART.19 ALL.B D.P.R. 26.10.1972	
	N. 642	
	Allegato "B" all'atto n. 42.365 di Raccolta	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE	
	Articolo 1	
	E' costituita, anche ai sensi della Legge 8 novembre 1991	
	n.381, una società cooperativa sociale con la denominazione:	
	"STEFANI SPORT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
	Il vocabolo SPORT sintetizza come acronimo la dicitura: Servi-	
	zi e Progetti Occupazionali, Riabilitativi e per il Tempo li-	
	bero.	
	Nella cooperativa trovano applicazione, in quanto compatibili,	
	le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti pre-	
	visti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o sue successive	
	modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo	
	dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere	
	senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla	
	normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibi-	
	le.	
	La cooperativa ha sede in Noventa Vicentina (VI).	
	Con delibera degli organi competenti la cooperativa può isti-	
	tuire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, unità lo-	

	cali operative e rappresentanze e aderire o partecipare ad or-	
	ganismi associativi ed economici che si propongono iniziative	
	mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli	
	scopi della società.	
	Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si	
	intende quello risultante dal libro soci.	
	E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del	
	proprio domicilio nonché il proprio indirizzo di posta elet-	
	tronica ed il proprio numero di telefono e fax che in tal caso	
	dovranno a cura degli amministratori essere annotati e risul-	
	tare dal libro soci. In mancanza della indicazione del domici-	
	lio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza ana-	
	grafica per le persone fisiche ed alla sede legale nelle altre	
	ipotesi.	
	Così pure i domicili degli amministratori, dei sindaci, del	
	revisore e dei liquidatori per tutti i loro rapporti con la	
	società sono quelli risultanti a loro cura (anche per eventua-	
	li indirizzi di posta elettronica, telefono e fax) dai libri	
	sociali: in mancanza si fa riferimento ai rispettivi indirizzi	
	quali risultanti dal Registro delle Imprese.	
	Articolo 2	
	La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2050 (duemilacinquanta).	
	Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea	
	assunta con la maggioranza di cui al presente statuto o previ-	

	sta dalla legge.	
	Articolo 3	
	La cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha	
	fini di lucro.	
	La cooperativa intende onorare la memoria dei fratelli Giulio,	
	Luigi, Ettore-Italo e Candida Stefani operando con finalità	
	umane e cristiane nel servizio alle persone e al territorio	
	con particolare attenzione per le persone in situazione di di-	
	sabilità e di svantaggio.	
	La cooperativa nel rispetto di quanto disposto dalla Legge	
	381/91 si propone di perseguire l'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini nonché le finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112 attra-	
	verso:	
	a) la gestione di servizi socio sanitari, educativi, assisten-	
	ziali sanitari, sociali, di educazione, istruzione, formazione	
	professionale ed extrascolastica (comprese le attività cultu-	
	rali di interesse sociale con finalità educativa), servizi di	
	inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone	
	svantaggiate come previste dalla legge di cui all'art. 1 lett.	
	A) della L. 381/91, ed in particolare l'esercizio e la promo-	
	zione di attività socio-sanitarie finalizzate alla prevenzio-	
	ne, diagnosi, cura e riabilitazione funzionale e psico fisica,	
	nonché attività educative e didattiche, rivolte a tutti i cit-	

	tadini in ogni fascia d'età e nelle diverse categorie sociali,	
	con una particolare attenzione ai minori, agli anziani e in	
	generale alle persone con problematiche di disabilità e/o di	
	svantaggio.	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 lett. B) della	
	L. 381/91.	
	La Cooperativa si potrà configurare pertanto anche come coope-	
	rativa sociale a scopo plurimo, in cui l'attività di gestione	
	dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi è fun-	
	zionalmente collegata con quella di inclusione al lavoro di	
	soggetti svantaggiati, o viceversa, e/o comunque nel rispetto	
	di quanto previsto dalla normativa vigente.	
	La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci lavo-	
	ratori continuità di occupazione lavorativa e di contribuire	
	al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im-	
	presa sociale. Per il raggiungimento di tale scopo mutualisti-	
	co i soci lavoratori instaurano con la cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro.	
	La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della	
	cooperazione sociale ai sensi dell'art. 11, Legge 8 novembre	
	1991, n.381.	

	La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi	
	dell'art. 2521 del Codice Civile.	
	Articolo 4	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci, la cooperativa ha come oggetto:	
	Nell'ambito della gestione di servizi socio - sanitari, assi-	
	stenziali ed educativi, sanitari, sociali, di educazione,	
	istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (com-	
	prese le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa), servizi finalizzati all'inserimento o reinserimen-	
	to nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati e	
	delle persone deboli, fragili svantaggiate o con disabilità	
	secondo la normativa vigente di cui all'art. 1 lett. A)	
	L.381/91:	
	- realizzare e gestire un sistema di impianti e di attrez-	
	zature sanitarie, mediche e riabilitative, di prevenzione e di	
	promozione della salute, ludico-ricreative, assistenziali,	
	educative, didattiche, formative, del benessere e del tempo	
	libero ad uso collettivo, in regime diurno o anche residenzia-	
	le e alberghiero, accessibili e fruibili da tutti, specialmen-	
	te dalle persone con disabilità e fragilità economica e/o so-	
	ciale;	
	- realizzare attività mediche e riabilitative, di preven-	
	zione e di promozione della salute, ludico-ricreative, assi-	

	stenziali, educative, didattiche, formative, del benessere e	
	del tempo libero per la cura, il recupero e la riabilitazione	
	delle funzioni e delle autonomie psichiche e motorie, la salu-	
	te e la prevenzione, l'educazione e la formazione, la cresci-	
	ta, l'inclusione e la partecipazione, il benessere e la quali-	
	tà della vita di ogni singola persona nella sua globalità psi-	
	co-fisica e sociale;	
	- organizzare attività e servizi socio sanitari, assisten-	
	ziali ed educativi, sanitari, sociali, di educazione, istru-	
	zione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese	
	le attività culturali di interesse sociale con finalità educa-	
	tiva), servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati e delle	
	persone deboli, fragili svantaggiate o con disabilità secondo	
	la normativa vigente a carattere domiciliare, ambulatoriale,	
	diurno, semiresidenziale oppure residenziale e alberghiero, in	
	favore di particolari fasce d'età o categorie sociali fragili	
	o deboli quali i minori, i giovani, le persone anziane, le	
	persone con problematiche di salute e/o disabilità e/o svan-	
	taggio, con specifiche finalità di tipo didattico, formativo,	
	assistenziale, educativo, animativo, ludico, ricreativo, psi-	
	co-motorio, medico-terapeutico - riabilitativo, di aggregazio-	
	ne e di integrazione sociale e quant'altro ritenuto importante	
	e necessario per i bisogni, i diritti, la tutela, le cure, lo	
	sviluppo, la realizzazione individuale, la socializzazione,	

8 di 55

	che, centri gioco, parchi gioco, centri estivi, centri e labo-	
	ratori di educazione ambientale, scientifica, linguistica,	
	espressiva, artistica, psicomotoria, culturale, informatica,	
	tecnico pratica, civica, centri infanzia adolescenza famiglia,	
	servizi di prevenzione del disadattamento e della dispersione	
	scolastica, attività di recupero dei minori e dei giovani a	
	rischio di devianza o marginalità, attività di vigilanza sco-	
	lastica, attività di doposcuola, attività di supporto e orien-	
	tamento scolastico, psicologico e pedagogico, servizi di so-	
	stegno e di educazione alla maternità e alla paternità, alla	
	genitorialità e alla famiglia, scuole per genitori ed educato-	
	ri, osservatori sull'educazione e la genitorialità, attività	
	di alfabetizzazione, servizi di sostentamento alimentare, ban-	
	co alimentare, cucina e mensa popolare, distribuzione abiti,	
	mobilia, farmaci, ed ogni altra forma di attenzione, di soli-	
	darietà e di sostegno;	
	2) gestire attività e servizi sanitari, medici, diagnosti-	
	ci, riabilitativi, terapeutici, infermieristici, assistenziali	
	di qualunque genere previsto e consentito dalle normative vi-	
	genti, con progettazione e organizzazione personalizzata di	
	tipo domiciliare, o ambulatoriale o di tipo diurno, semiresi-	
	denziale, residenziale, tra cui anche centri di idro-terapia,	
	sport-terapia, arte-terapia, musico-terapia, terapia in am-	
	bienti agricoli e naturalistici, ippoterapia, pet-therapy, al-	
	tre terapie con l'ausilio di animali, terapia occupazionale,	

	ergo-terapia, servizi di telemedicina, telefono amico, sportello psicologico, pedagogico, psicoterapeutico;
	3) gestire attività e servizi inerenti attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di promozione della salute e di prevenzione di comportamenti e fattori di rischio che possano provocare patologie invalidanti o condizioni di degrado o svantaggio personale o sociale: progettare e organizzare attività, azioni ed interventi che, tendano al conseguimento di uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale dei singoli e della collettività o quanto meno ad evitare l'insorgenza di condizioni morbose, tra cui anche la progettazione e l'organizzazione di campagne di screening, di attività di educazione agli stili di vita sani, di lotta alla sedentarietà e di promozione dell'attività motoria, di educazione alimentare, di educazione alla sicurezza degli alimenti, di educazione alla sicurezza sul lavoro, sulla strada, in ambiente domestico, e ogni altra iniziativa utile di prevenzione primaria, secondaria, terziaria.
	La cooperativa si propone anche di svolgere le attività di cui alla L. 381/91, art. 1 Lett. B) in quanto funzionalmente collegate con le attività sopra indicate di cui alla lettera A), in particolare allo scopo di dare ai servizi socio-sanitari ed educativi della cooperativa la possibilità di organizzare anche opportunità di inserimento lavorativo come possibile evoluzione e possibile prospettiva da offrire alle persone svan-

taggiate seguite nei suddetti servizi socio-sanitari ed educativi, operando sia direttamente sia assumendo commesse in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, tra cui in particolare:

- 1) gestire strutture, attività e servizi per lo sport, il turismo, il tempo libero, l'attività ricreativa e culturale, la formazione e la didattica, la promozione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio sociale, culturale, artistico, scientifico, spirituale, artigianale, paesaggistico, naturale, rurale e forestale, tra cui a titolo esemplificativo palestre, piscine, campi sportivi, maneggi, ludoteche, centri gioco, parchi gioco, strutture didattiche, strutture ricettive, ed ogni altra attività affine o utile allo scopo;
- 2) svolgere produzione, lavorazione, assemblaggio, commercializzazione di manufatti di qualunque genere;
- 3) gestire fondi agrari, fattorie, orti, allevamenti, maneggi, parchi, zone naturalistiche anche con valenze sociali, terapeutiche, didattiche, turistiche, sportive, ricettive, scientifiche, di interesse ecologico e paesaggistico, di tutela e conservazione della biodiversità, di valorizzazione del patrimonio rurale e naturale, inclusa la gestione di attività di apicoltura, attività di agricoltura biologica, e di ogni attività connessa alle precedenti, tra cui attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione.

	nonché attività di agricoltura sociale, attività di trasforma-	
	zione e valorizzazione dei prodotti o degli scarti da agricolt-	
	tura, allevamento, silvicoltura a fini di produzione energeti-	
	ca ecocompatibile ed ecosostenibile;	
	4) gestire attività rivolte alla ristorazione e attività	
	ricettive in genere, con o senza somministrazione alimenti e	
	bevande;	
	5) organizzare e svolgere servizi di produzione, distribu-	
	zione, commercializzazione e vendita, di prodotti di qualunque	
	genere, tra cui prodotti sanitari, socio-sanitari, didattici,	
	tecnologici, informatici, artigianali, artistici, industriali,	
	editoriali, turistici, alimentari, enogastronomici, agricoli,	
	ortofrutticoli, floreali, zootecnici, faunistici, vivaistici,	
	forestali e ogni altra modalità di vendita possibile ai sensi	
	delle norme vigenti;	
	6) gestire servizi di fornitura, vendita, noleggio, rici-	
	clo, manutenzione, riparazione e riconsegna di ausili tecnici,	
	attrezzature, veicoli, tra cui ausili sanitari, protesi e	
	quanto utile e necessario per l'assistenza e per l'autonomia	
	delle persone in casa, a scuola, al lavoro, negli spostamenti,	
	nelle attività sportive e del tempo libero, nei vari servizi e	
	nelle varie strutture di tipo sociale, socio-sanitario, sani-	
	tario, compresi anche biciclette, auto, sistemi di trasporto e	
	attrezzature di ogni genere;	
	7) gestire servizi di assistenza tecnica e manutenzione di	

	strutture, impianti, attrezzature, veicoli in genere, compresa	
	la manutenzione di aree verdi;	
	8) gestire servizi di igiene ambientale e pulizia, assi-	
	stenza e custodia in generale di strutture, impianti, aree,	
	attrezzature, veicoli, animali;	
	9) svolgere attività e servizi di trasporto e di accompa-	
	gnamento per persone, trasporto e movimentazione di merci e	
	cose in generale tra cui servizi di ambulanza, trasporto sco-	
	lastico e assistenza su scuolabus, trasporto e accompagnamento	
	di persone con disabilità, anziani e persone deboli, servizi	
	taxi, pullman, trasporti conto terzi;	
	10) gestire servizi di segreteria, amministrazione, informa-	
	tica, comunicazione, promozione e marketing;	
	11) svolgere servizi di raccolta, trasporto, sfruttamento e	
	smaltimento rifiuti, compresa la raccolta, la cernita, la la-	
	vorazione, il riciclo e la valorizzazione, anche a fini ener-	
	getici;	
	12) organizzare e gestire tutti gli aspetti informativi,	
	formativi e didattici, di supporto e di studio, di ricerca e	
	di sperimentazione, di progettazione e di lavoro finalizzate	
	alla realizzazione dell'oggetto sociale, tra cui anche attivi-	
	tà di consulenza, attività e corsi di didattica, formazione,	
	qualificazione, specializzazione, aggiornamento, educazione	
	continua, riqualificazione professionale, attività scolastiche	
	di ogni genere e grado, compresi corsi di lingua, corsi uni-	

14 di 55

	vari aspetti di tipo tecnico, medico, terapeutico e riabilita-	
	tivo, educativo, didattico, sociale, economico, giuridico, fi-	
	nalizzate alla sensibilizzazione, alla promozione, alla diffu-	
	sione e allo sviluppo della salute e del benessere delle per-	
	sone e della comunità ed, in generale, finalizzate alla rea-	
	lizzazione dell'oggetto sociale e al perseguimento degli scopi	
	della L. 381/91 e mutualistici;	
	16) La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta	
	anche mediante accordi di collaborazione, concessione e con-	
	venzione con Enti Locali, Provinciali e Regionali, Aziende lo-	
	cali socio-sanitarie, Istituzioni scolastiche, Fondazioni ed	
	ogni altra realtà pubblica o privata, locale, nazionale o in-	
	ternazionale, interessata alla realizzazione delle finalità	
	medesime.	
	La società potrà gestire tali attività direttamente, o anche	
	tramite acquisto, affitto d'azienda o altre forme di gestione	
	indiretta previste dall'ordinamento.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e	
	immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e	
	del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa	

	esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pub-	
	blico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejus-	
	sioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi,	
	assumere commesse per conto terzi, concedere ed assumere nei	
	limiti di legge affittanze di aziende o rami di aziende, ac-	
	quisire aziende, partecipare a pubblici appalti, partecipare a	
	reti di impresa e ad associazioni temporanee di imprese rice-	
	vendo o conferendo relativo mandato all'impresa capogruppo,	
	nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento, sia direttamente che indirettamente, participa-	
	zioni in società italiane ed estere aventi oggetto sociale	
	analogo, affine o connesso al proprio e purché strumentali al	
	conseguimento degli scopi mutualistici.	
	In ogni caso la società non ha fine di lucro e i proventi del-	
	le attività non possono in nessun caso, essere divisi fra i	
	soci, anche in forme indirette o differite.	
	La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguì-	
	mento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio tra i	
	soci conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.	
	Le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate	
	da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei	
	soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di ri-	
	sparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme con-	
	sentite dalla legge.	
	I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo ammini-	

	strativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma	
	versata. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effet-	
	tuati dai soci a favore della società devono considerarsi in-	
	fruttiferi.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore	
	al minimo di legge.	
	Possono essere soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimi-	
	mo anno di età e che, non avendo interessi in contrasto con	
	quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi par-	
	tecipando alle attività sociali.	
	Anche ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive	
	integrazioni e modificazioni, i soci lavoratori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	

	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limi-	
	tata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	
	un compenso nei termini di legge;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuita-	
	mente ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo quanto	
	previsto dall'art. 2 della legge 8.11.1991, n.381.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	Possono essere soci lavoratori coloro che esercitino attività	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperati-	
	va e che, per loro effettiva capacità di lavoro, attitudini,	
	specializzazione professionale, possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Con riferimento alle attività di cui all'art. 1 lettera B del-	
	la L. 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo po-	
	tranno essere soci della cooperativa anche le persone svantag-	
	giate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e successive	

	modifiche o integrazioni; tali persone dovranno rappresentare	
	almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, ovvero altra	
	percentuale minima richiesta dalla legge.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed am-	
	ministrativi in numero strettamente necessario al buon funzio-	
	namento dell'impresa sociale ai sensi della normativa vigente.	
	Possono essere, ai sensi della L.381/91, altresì soci le per-	
	sone giuridiche, private e pubbliche che abbiano fra gli scopi	
	sociali il finanziamento e sviluppo delle attività della Coo-	
	perativa.	
	Ai sensi dell'art.2527 c.c. i nuovi soci lavoratori possono	
	essere ammessi in una categoria speciale in ragione dell'intere-	
	resse alla loro formazione ovvero del loro inserimento	
	nell'impresa.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misu-	
	ra inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di forma-	
	zione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di	

20 di 55

	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei	
	soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione ai sensi dell'art.2528 c.c..	
	Articolo 6	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:	
	- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	- la categoria di socio cui intende essere iscritto, ed in particolare:	

	- se socio lavoratore: l'indicazione delle specifiche com-	
	petenze possedute;	
	- se socio volontario: la richiesta di essere ammesso nel-	
	la relativa categoria e la specificazione della gratuità del	
	rapporto associativo;	
	- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere;	
	- ogni altra documentazione richiesta dall'organo ammini-	
	strativo.	
	L'aspirante socio, persona fisica o giuridica, dovrà altresì	
	presentare la dichiarazione di conoscere e accettare integral-	
	mente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali e l'espressa e sepa-	
	rata dichiarazione di accettazione della clausola compromisso-	
	ria contenuta nel presente statuto.	
	Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati so-	
	ciali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla	
	nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la delibera-	
	zione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide	
	il Consiglio di Amministrazione che stabilisce i termini e mo-	
	dalità di versamento della quota di capitale sociale. La deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	

	L'ammissione ha effetto dall'accoglimento della domanda da	
	parte del Consiglio di amministrazione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica	
	quanto previsto dai commi tre e quattro dell'art.2528 c.c..	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Articolo 7	
	I soci devono sottoscrivere e versare una quota del valore no-	
	minale minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)	
	ovvero altro valore minimo fissato dalla legge o	
	dall'assemblea.	
	Ogni socio non può possedere una quota superiore al limite	
	massimo previsto dalla legge.	
	I soci sono obbligati:	
	- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali par-	
	tecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabili-	
	ti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.	
	Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso	
	la società se la cessione non è autorizzata dagli amministra-	
	tori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	

24 di 55

	tività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la man-	
	cata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Articolo 8	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e causa	
	di morte, se il socio è persona fisica. La qualità di socio si	
	perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se	
	il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 9	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 c.c. il recesso è	
	consentito al socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- che cessi in via definitiva il rapporto mutualistico lavora-	
	tivo con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma	
	dell'art.2532 C.C..	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero	
	altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.	
	Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la	

	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la	
	cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la	
	cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto del-	
	le norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mu-	
	tualistici stessi.	
	Articolo 10	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministra-	
	tivo può escludere il socio che:	
	- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi so-	
	ciali risultando inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'as-	
	semblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico, nonché	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio	
	un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguar-	
	si;	
	- senza giustificato motivo non adempia al versamento del-	
	le quote sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti con-	
	tratti ad altro titolo verso la società: in questi casi il so-	
	cio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a	
	mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luo-	
	go soltanto trascorsi 60 giorni da detto invito e sempre che	

	il socio si mantenga inadempiente;	
	- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione svolga attività o prenda parte ad altre imprese che	
	abbiano interessi concorrenti o svolgano attività contrastanti	
	con quelli della cooperativa;	
	- che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché for-	
	malmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa so-	
	ciale;	
	- se socio lavoratore:	
	• che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero	
	per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni con-	
	trattuali;	
	• il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che incorra in una delle cause di interruzione definiti-	
	va del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento,	
	indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art.6	
	della legge 142/2001, e nel caso di socio volontario abbia	
	cessato definitivamente l'attività di volontariato.	
	La cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non	
	implica automaticamente il venir meno del rapporto sociale.	
	L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di	
	esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il	

	proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reite-	
	rata inattività lavorativa, e/o abbia manifestato espressamen-	
	te, o sia desumibile anche da comportamenti concludenti di non	
	essere più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o	
	mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di con-	
	correre alle finalità mutualistiche e societarie per cui è	
	stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia im-	
	possibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro; a ti-	
	tolo esemplificativo rientrano in queste situazioni il caso	
	del socio lavoratore subordinato che sia assunto presso altro	
	datore di lavoro in passaggio di appalto, o che presenti di-	
	missioni lavorative, o che non abbia superato il periodo di	
	prova previsto dal contratto lavorativo.	
	L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la	
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la	
	cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la	
	cessazione di tutti i rapporti mutualistici.	
	In ogni caso l'esclusione determina lo scioglimento di tutti i	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio	
	della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	I soci esclusi potranno essere chiamati al risarcimento degli	
	eventuali danni morali o materiali provocati alla cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione al collegio arbitrale ai sensi dello statuto so-	
	ciale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazio-	
	ne.	
	Articolo 11	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, me-	
	diante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante racco-	
	mandata a mano ovvero altro mezzo che assicuri la prova del	
	ricevimento.	
	Articolo 12	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle quote di capitale da essi possedute la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio, e	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato. Il diritto al rimborso,	
	salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino	
	alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e	
	della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura	
	allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del	
	predetto bilancio.	
	Articolo 13	
	In caso di morte del socio ordinario, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quo-	
	ta interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misu-	

	ra e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Articolo 14	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, do-	
	vranno richiedere il rimborso delle quote possedute per	
	iscritto mediante raccomandata, da spedirsi a pena di decaden-	
	za del diritto entro e non oltre la scadenza dei sei mesi in-	
	dicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 (dodici) e	
	13 (tredici). Le quote per le quali non sarà stato richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con delibe-	
	razione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva	
	legale.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO E QUOTE	
	Articolo 15	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	

	numero illimitato di quote ciascuna del valore minimo di Euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) dal fondo di riserva straordinaria;	
	d) da altre riserve o fondi consentiti dalla legge e costi-	
	tuiti dall'assemblea;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	della quota sottoscritta.	
	Articolo 16	
	Le quote sottoscritte dovranno essere versate immediatamente	
	dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.	
	Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sot-	
	toposte a pegno o vincolo e cedute a soci o terzi con effetti	
	verso la società se non con le modalità di cui al precedente	
	art.7 o di cui all'art. 2530 cod.civ. Il valore nominale di	
	ciascuna quota non può essere inferiore a 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero) Euro né superiore ai limiti stabiliti dalle	
	leggi vigenti.	
	Articolo 17	
	Il fondo di riserva legale è costituito dal prelevamento non	
	minore della quota prevista dalla legge, attualmente il 30%	
	trenta per cento), sugli utili di esercizio.	
	TITOLO IV	
	GESTIONE SOCIALE E BILANCIO	

	Articolo 18	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Ammini-	
	strativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta	
	ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione	
	entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo com-	
	ma dell'art.2364 C.C.. L'Organo Amministrativo dovrà esplici-	
	tare nella relazione di cui all'art.2428 del C.C. le ragioni	
	della dilazione.	
	Articolo 19	
	Il bilancio va compilato, dall'Organo Amministrativo secondo	
	le norme di legge e va predisposta, nel caso di obbligo di	
	Legge, la relazione degli amministratori di cui al primo comma	
	dell'articolo 2428 del Codice Civile, ovvero altro analogo do-	
	cumento secondo quanto previsto dalla legge, indicando speci-	
	ficatamente nella stessa i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in con-	
	formità con il carattere cooperativo della società, nonché	
	evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo	
	2545 e 2513 del Codice Civile, le condizioni di prevalenza mu-	
	tualistica. Ai sensi dell'art.2545 sexies, comma 2, del C.C.,	

	nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Articolo 20	
	L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da relativo regolamento. I ristorni possono essere erogati mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi dei soci, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'art.2545 sexies C.C.. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma C.C. da predisporre a cura degli amministratori sulla base della combinazione di diversi criteri, tra i quali: le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno, la qualifica professionale, il ruolo organizzativo, i compensi erogati, il tempo di permanenza nella società, la tipologia del rapporto di lavoro.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni secondo quanto previsto da statuto e da regolamento e altresì sulla destinazione dell'eventuale utile di	

34 di 55

	Articolo 21	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis c.c..	
	L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ai sen-	
	si di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia,	
	con lettera raccomandata (anche a mano) oppure a mezzo fax o	
	posta elettronica ovvero altro mezzo che assicuri la prova del	
	ricevimento. L'avviso è spedito almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, all'indirizzo di ciascun socio	
	risultante dal Libro soci.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulte-	
	riore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza	
	prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legal-	
	mente costituita.	
	L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convoca-	
	zione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tut-	
	ti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia	
	intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché l'orga-	
	no di controllo, qualora esistente, e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità	
	dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se	

	nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale
	dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti
	posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione
	degli stessi.
	L'assemblea:
	a) approva il bilancio ed il bilancio sociale, secondo
	quanto previsto dalla normativa vigente;
	b) procede alla nomina degli amministratori;
	c) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e,
	ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
	d) determina la retribuzione annuale degli amministratori e
	dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
	e) delibera sullo stato di crisi ai sensi della l.
	142/2001;
	f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei
	Sindaci;
	g) delibera sulle modifiche dello statuto sociale;
	h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-
	stione sociale riservati alla sua competenza dal presente sta-
	tuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle
	leggi, del presente statuto e degli scopi sociali, stabilire
	criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza
	e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da

	disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assem-	
	blea a condizione però che la domanda relativa sia presentata	
	da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto	
	nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere	
	Convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richie-	
	sta.	
	Articolo 22	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota	
	posseduta.	
	Articolo 23	
	Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio	
	appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta	
	conservata agli atti societari; ciascun socio non può rappre-	
	sentare per delega più di 3 (tre) soci.	
	Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sinda-	
	ci, né i dipendenti della società.	
	Articolo 24	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione; in caso di assenza o di impedimento da altra per-	
	sona scelta dall'Assemblea seduta stante.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo	

	uno o più scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video col-	
	legati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere	
	dato atto nel relativo verbale:	
	- ove richiesto dalla legge, che siano presenti nello	
	stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verba-	
	le;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di ac-	
	certare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, re-	
	golare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	

	che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verba-	
	lizzante.	
	Articolo 25	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappre-	
	sentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in se-	
	conda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresenta-	
	ti.	
	L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera	
	validamente, a maggioranza assoluta dei soci intervenuti o	
	rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del gior-	
	no salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e	
	dall'ultimo comma dell'art.34 (trentaquattro) del presente	
	statuto.	
	TITOLO VI	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 26	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di	
	membri eletti da tre a nove; il numero sarà determinato	
	dall'assemblea prima di procedere all'elezione. La maggioranza	
	degli amministratori è scelta tra i soci.	

	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente	
	un Vice-Presidente; possono nominare, per la redazione dei	
	verbali, un segretario che può essere esterno al Consiglio.	
	Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono	
	rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Essi sono dispensati dal prestare cauzione. Agli amministrato-	
	ri può essere riconosciuto un compenso previsto dall'assemblea	
	dei soci; in assenza di deliberazione la carica si intende	
	gratuita. Se non vi ha provveduto l'assemblea in sede di at-	
	tribuzione, il consiglio di amministrazione stabilisce il modo	
	di riparto tra i suoi membri dei compensi. Spetta al Consiglio	
	deliberare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali so-	
	no affidati compiti specifici, previo parere dell'Organo di	
	Controllo ove nominato. Agli amministratori spetta comunque il	
	rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio	
	secondo criteri deliberati dall'assemblea dei soci.	
	Gli Amministratori sono tenuti a rispettare:	
	- le norme vigenti in tema di requisiti ed incompatibilità	
	della carica;	
	- il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del Codice	
	Civile.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri	
	rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti	

	dall'articolo 2386 codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono urgentemente ricorrere alla Assemblea	
	dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Articolo 27	
	Il Consiglio può delegare, determinandola nella deliberazione,	
	comunque nel rispetto dei limiti previsti dal primo comma	
	dell'art.2544 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno	
	degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto	
	dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un Consigliere. Non	
	possono comunque essere delegati dagli amministratori, oltre	
	le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in mate-	
	ria di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Articolo 28	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della	
	sede sociale purché in Italia, dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne	
	sia stata fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione viene fatta con avviso comunicato con mezzo	
	idoneo allo scopo (lettera, email, raccomandata a mano o al-	

	tro) almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio	
	e del collegio sindacale o al revisore se nominati o, in caso	
	di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettro-	
	nica da spedire almeno tre giorni prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale con-	
	vocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e	
	tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente, o in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono con-	
	stare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Dal verbale devono risultare la data della adunanza, la rego-	
	lare costituzione della riunione, l'identità degli intervenu-	
	ti, il risultato delle votazioni con l'indicazione dei favore-	
	voli, astenuti, e/o dissenzienti e, su richiesta degli ammini-	
	stratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del gior-	
	no.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono palesi; a parità di voti la proposta si in-	
	tende non approvata.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguen-	
	ti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che, ove previsto dalla normativa vigente, siano presen-	

	ti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	
	del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto	
	luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-	
	lizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il	
	voto determinante di un amministratore in conflitto di inte-	
	ressi con la società, qualora le cagionino un danno patrimo-	
	niale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli ammini-	
	stratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo	
	2477 c.c.. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in	
	buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione	
	della decisione.	
	Articolo 29	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione ordinaria e straordinaria della società	

	esclusi gli atti che la legge o lo statuto riserva alla deci-	
	sione dei soci.	
	Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia ed in particolare dell'art.2544 del Codice Civile,	
	potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed even-	
	tualmente al Vice Presidente o ad altro consigliere.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di istituire un	
	assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato al-	
	la natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione	
	della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della	
	perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza	
	indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti	
	previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il	
	recupero della continuità aziendale.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di	
	Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere il bilancio;	
	c) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	d) deliberare procure, sia generali sia speciali, ferma la	
	facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	e) deliberare sulla partecipazione della società ad altri	
	organismi consortili e associativi;	

	f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci;	
	g) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate negli articoli 3 e 4, e che comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservate all'assemblea.	
	Articolo 30	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò, nei limiti e per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua firma riscuotere a nome della società da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza, nonché emettere mandati di pagamento.	
	In casi di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al VicePresidente, qualora sia stato nominato o, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Articolo 31	

	Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera	
	dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo	
	di controllo, composto nei termini di legge.	
	L'Organo di controllo esercita, salvo diversa deliberazione	
	dei soci, anche la revisione legale dei conti ai sensi di leg-	
	ge.	
	Come organo di controllo può essere nominato un collegio sin-	
	dacale, sempre secondo le modalità ed i requisiti di legge.	
	L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di ob-	
	bligatorietà dello stesso, laddove previsto dalla legge o su	
	delibera dell'assemblea, la società nomina per la revisione	
	legale dei conti un revisore o società di revisione, in pos-	
	sesso dei requisiti di legge.	

	L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata	
	dell'Organo di controllo, ove nominato. Il revisore svolgerà	
	l'attività di revisione legale e - se prevista - la funzione	
	di organo di controllo secondo le modalità previste dalla leg-	
	ge.	
	TITOLO VIII	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 32	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presen-	
	te Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sov-	
	ventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a propo-	
	sito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le con-	
	dizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia	
	persone fisiche che persone giuridiche.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una speci-	
	fica sezione del capitale sociale della Cooperativa. Essi pos-	
	sono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni	
	del valore di € 100,00 ciascuna. I versamenti sulle azioni	
	sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque	
	per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante	
	nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.	

	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del	
	Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda	
	trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di ammini-	
	strazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà	
	di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consi-	
	glio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predet-	
	to termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acqui-	
	rente.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la qua-	
	le devono essere stabiliti l'importo complessivo	
	dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di op-	
	zione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o li-	
	mitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto	
	dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti dispo-	
	sti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514,	
	che dovrà essere specificata su proposta motivata degli ammi-	
	nistratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci coopera-	
	tori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione de-	
	gli investitori istituzionali destinati alle società coopera-	
	tive di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attua-	

	zione del cod. civ.	
	A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in	
	proporzione alle azioni possedute:	
	- fino a 100 azioni: n. 1 voto	
	- da 101 a 150 azioni: n. 2 voti	
	- da 151 a 200 azioni: n. 3 voti	
	- da 201 a 300 azioni: n. 4 voti	
	- oltre 301 azioni: n. 5 voti.	
	L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in rela-	
	zione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non de-	
	vono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sov-	
	ventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura	
	consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribui-	
	bili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci	
	mediante votazioni separate.	
	Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi	
	hanno nell'attività sociale, può essere riservata la facoltà	
	di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il	
	collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di	

	un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale	
	nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai so-	
	li soci sovventori.	
	La maggioranza di capitale dei sovventori può richiedere che	
	la Cooperativa nomini un revisore legale dei conti designato	
	dagli stessi sovventori, ovvero che sia costituito il Collegio	
	sindacale, qualora tale organo non sia presente.	
	Ai soci sovventori spetta una remunerazione per ciascun eser-	
	cizio complessivamente non inferiore al tasso di inflazione	
	previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 2,0	
	punti percentuali, ma comunque in misura non superiore a due	
	punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei	
	soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le quote dei	
	soci cooperatori in misura superiore a quella precedentemente	
	indicata, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei	
	soci sovventori senza ulteriori maggiorazioni.	
	La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperato-	
	ri, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a	
	due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.	

	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capi-	
	tale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il	
	loro intero valore.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il	
	periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizio-	
	ne nel libro soci.	
	TITOLO IX	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Articolo 33	
	Le seguenti clausole mutualistiche di cui all'art.2514 del co-	
	dice civile, sono obbligatorie e devono essere in fatto osser-	
	vate:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	

	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	TITOLO X	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 34	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la società, anche se promosse da amministratori, liqui-	
	datori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che	
	abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o	
	giudiziale saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione	
	secondo le previsioni del Regolamento di Conciliazione della	
	Camera di Commercio di Vicenza, che qui si intende integral-	
	mente richiamato.	
	Le controversie di cui al precedente punto, per le quali il	
	tentativo di conciliazione non abbia dato esito positivo, sa-	
	ranno decise mediante arbitrato della Camera Arbitrale della	
	Camera di Commercio di Vicenza, in conformità al relativo Re-	
	golamento che qui si intende integralmente richiamato. L'Arbi-	
	trato sarà rituale; si applicano comunque le disposizioni di	
	cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003	
	n.5.	
	E' ammesso il ricorso al procedimento del cosiddetto "arbitra-	
	to rapido" ricorrendone i presupposti, quali fissati nel suc-	

	citato Regolamento.	
	Salva diversa decisione delle parti o salvo il caso del cosid-	
	detto "arbitrato rapido", la controversia dovrà essere decisa	
	da un Collegio arbitrale composto da tre membri che saranno	
	nominati e che opereranno conformemente al suddetto Regolamen-	
	to della Camera Arbitrale.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-	
	sere approvate in assemblea dai soci che rappresentino almeno	
	i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzien-	
	ti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il di-	
	ritto di recesso.	
	TITOLO XI	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Articolo 35	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà	
	provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, col limite	
	massimo di tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci e ne	
	determina il compenso; in caso di pluralità di liquidatori	
	stabilisce le regole di funzionamento del collegio, anche me-	
	diante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazio-	
	ne se compatibile; determina a chi spetta la rappresentanza	
	della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo li-	
	quidativo.	
	TITOLO XII	

DISPOSIZIONI GENERALI		
Articolo 36		
Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio		
di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sotto-		
ponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in		
assemblea.		
In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità		
prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545 octies		
C.C. e successive modifiche ed integrazioni.		
La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-		
lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci.		
Articolo 37		
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in		
particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001,		
n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e succes-		
sive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di		
cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla discipli-		
na delle cooperative sociali e successive modificazioni ed in-		
tegrazioni nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo		
VI del codice civile e, e per quanto non previsto e in quanto		
compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità		
limitata e sulle imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017.		
F.to: Andrea Bonato		
F.to: Beniamino Itri notaio		
"Copia su supporto informatico conforme al documento originale		

*formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
82/2005, che si trasmette ad uso Registro imprese".*